



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO

composta dai Consiglieri:

Dott. Alberto	CELESTE	Presidente
Dott. Donatella	CASABLANCA	Consigliere rel.
Dott. Olga	PIRONE	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 *sexies*, 352 ultimo comma c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED] R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno [REDACTED], vertente

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Avv. [REDACTED]

INPS

Avv. [REDACTED]

[REDACTED]
Avv. Laila Perciballi

appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. [REDACTED].

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'intimazione di pagamento n. [REDACTED], relative a due cartelle di pagamento riguardanti contributi INPS per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, per la somma di € 38.036,37, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato con riferimento alla cartella n. [REDACTED] per intervenuta prescrizione, respingendo, nel resto, il ricorso e condannando i resistenti al rimborso della metà delle spese di lite.

Avverso la pronuncia ha interposto appello l'ADER per aver il Tribunale erroneamente ritenuto non ritualmente notificata la cartella di pagamento n. [REDACTED] e dunque prescritto il credito in essa riportato, avendo il giudice indicato, quale data di notifica quella del 2.1.2007, mentre nell'avviso di ricevimento si legge che la raccomandata è stata spedita il 7.12.2007 e la notifica si è perfezionata il 2.1.2018, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, sicché non è maturata la prescrizione, in dipendenza degli atti interruttivi del 26.9.2012 e del 9.6.2017, sostenendo l'applicazione del termine decennale.

Rileva, inoltre l'Agenzia che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella esattoriale, non sussiste l'onere dell'Ente di produrre in giudizio copia integrale della cartella (secondo Cass. N. 3212/2017) che consiste nella stampa del ruolo, in unico originale, notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo stesso.

Tanto premesso, l'appellante ha chiesto dichiararsi la legittimità di tutte le cartelle di pagamento impuginate e degli avvisi di intimazione, stante la rituale notifica degli stessi, con vittoria di spese.

Ha resistito al gravame il [REDACTED], formulando "domanda incidentale" (da qualificarsi per contenuto e forme quale appello incidentale) per l'annullamento anche della seconda cartella (n. [REDACTED]) sottesa all'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione, con condanna di ADER per lite temeraria, dal momento che le cartelle sono state rispettivamente notificate il 4.12.2007 ed il 20.12.2007 e l'intimazione viene stampata il 3.4.2017 e notificata in seguito, ovvero 10 anni dopo, mentre trova applicazione la prescrizione quinquennale.

Si è costituito in giudizio altresì l'Inps chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo letto e allegato agli atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, non si applica il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., invocato dall'Agenda appellante, bensì la legge 8 agosto 1995, n. 335 che ha ridotto il termine prescrizione da dieci a cinque anni; pertanto, essendo riferiti i contributi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 - periodo successivo all'entrata in vigore della norma - trova applicazione il termine quinquennale.

In particolare, i contributi oggetto delle carte esattoriali riportate nell'intimazione di pagamento riguardano gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998; dunque, anche considerando la diversa data di perfezionamento per compiuta giacenza della notifica della cartella n. [REDACTED] indicata dall'appellante (2.1.2018) rispetto a quella indicata dal Tribunale (2.1.2007), il termine di prescrizione quinquennale, rispetto alle annualità dei contributi pretesi, era già ampiamente decorso prima della notifica, sia della cartella menzionata, sia della cartella n. [REDACTED].

Conseguentemente, a nulla rilevano, ai fini interruttivi, i successivi atti notificati il 26.9.2012 e il 9.6.2017 da parte dell'Agenda, essendosi già verificatosi l'effetto estintivo del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.

Nulla pertanto è dovuto dal Sabatini per i titoli dedotti in giudizio.

Non merita accoglimento la domanda di lite temeraria svolta dal [REDACTED], avendo l'Agenda posto a sostegno del gravame una tesi difensiva in materia di termine prescrizione che – ancorché superata dalla giurisprudenza, aveva formato in passato oggetto di contrastanti orientamenti.

Per quanto sopra esposto, l'appello principale proposto da ADER deve essere respinto, mentre va accolto l'appello incidentale del [REDACTED].

Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore del Sabatini, dichiaratosi antistatario, sono poste in solido a carico dell'INPS e dell'ADER, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il concessionario alla riscossione pone in essere atti dovuti su richiesta dell'Ente titolare dell'imposizione contributiva. P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello incidentale, respinto quello principale, così provvede: - dichiara che nulla è dovuto da [REDACTED] a titolo di contributi INPS portati nell'intimazione di pagamento n. [REDACTED], relativa alle cartelle 097 [REDACTED] e n. [REDACTED], riguardanti contributi INPS per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, per la somma di € 38.036,37;

- condanna ADER e INPS, in solido, al rimborso, in favore di [REDACTED], delle spese del doppio grado, che liquida in complessivi € 4.000,00, quanto al primo



grado, e in complessivi € 3.800,00, quanto al presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;

- dà atto che sussistono, per l'appellante principale ADER, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, **14.3.2023**

Il Consigliere Estensore

Donatella Casablanca

Il Presidente Estensore

Alberto Celeste

